

## **TI\_GERICHTE 11.2002.38 vom 8. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.38)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.38 du 8 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.38 del 8 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.05.2002 11.2002.38

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.05.2002 11.2002.38

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.05.2002 11.2002.38

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00038 Lugano 8 maggio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 febbraio 2002 da Associazione \_\_\_\_\_ in liquidazione, \_\_\_\_\_ (patrocinata dall'avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) Contro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (ora patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza emessa il 28 marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 6 febbraio 2002 l'Associazione \_\_\_\_\_ in liquidazione si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché obbligasse \_\_\_\_\_, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a restituire tutto il materiale contabile, in particolare quello riguardante le entrate dei seminari organizzati dall'associazione, le tende di \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ e i tappeti berberi di \_\_\_\_\_; che alla discussione del 25 febbraio 2002 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza; che con sentenza del 28 marzo 2002 il Pretore ha ordinato ad \_\_\_\_\_ di restituire all'Associazione \_\_\_\_\_ in liquidazione, per il tramite della liquidatrice \_\_\_\_\_, un tavolo, due tappeti berberi, le tende e tutto il materiale contabile; che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.-, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 600.- per ripetibili; che contro la decisione predetta \_\_\_\_\_ ha introdotto l'8 aprile 2002 una dichiarazione di ricorso, redatta personalmente; che il documento non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che l'appello in esame è stato presentato l'8 aprile 2002 ed è tempestivo, essendo stato introdotto nel termine di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 370 cpv. 2 CPC); che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, "i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda" (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC); che nel caso in cui una parte insorga personalmente contro una decisione a lei sfavorevole, le esigenze formali dell'appello vanno per certi versi attenuate, essendo sufficiente che le richieste di giudizio e

i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso; che, nondimeno, in concreto l'appello si esaurisce testualmente nella frase: "Lodevole Pretore, con la presente intendo inoltrare ricorso alla sua decisione del 28 marzo 2002"; che se la conclusione intesa al rigetto dell'istanza e alla conseguente modifica del giudizio impugnato può ragionevolmente essere presunta, non è dato di capire invece per quali ragioni ciò dovrebbe avvenire; che la richiesta del 17 aprile 2002 tendente all'assegnazione di un breve termine per adempiere le esigenze di forma non può essere accolta, poiché la completazione dei motivi dopo la scadenza del termine per appellare è inammissibile (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308); che nelle condizioni descritte l'appello, insufficientemente motivato, sfugge d'acchito a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC); che gli oneri processuali, con una tassa di giustizia contenuta al minimo, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 50.– b) spese fr. 50.– fr. 100.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.